

CAPO 1^

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - AMBITO TERRITORIALE - BANDIERA.

ART. 1- L'Associazione "Canottieri Flora", fondata nel 1922, ricostituita come associazione non riconosciuta in data 21 giugno 1962 e in seguito riconosciuta giuridicamente con Decreto Regionale in data 27 settembre 1996, ha carattere polisportivo, non ha finalità di lucro ed è apolitica.

In ottemperanza all'art. 90, co. 17, della legge 289/2002 il 18 dicembre 2004 ha assunto la denominazione di "Associazione sportiva dilettantistica Canottieri Flora".

ART. 2 - L'Associazione ha sede in Cremona via Riglio n. 14.

ART. 3 - L'Associazione ha lo scopo:

a) di promuovere attraverso l'attività didattica, propedeutica o complementare, gli sport del canottaggio, della canoa, del nuoto, del tennis, delle bocce nonché di ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal CONI. A tal fine possono essere istituiti specifici settori sportivi la cui attività sarà disciplinata con apposito capitolo del Regolamento Generale.

b) di promuovere, organizzare e partecipare alle manifestazioni e gare delle attività sportive praticate.

c) di svolgere attività ricreative e culturali nell'ambito della propria programmazione sociale.

L'Associazione per conseguire i suoi scopi accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni Sportive e degli Enti di promozione sportiva a cui la stessa è libera di aderire.

ART. 4 - L'Associazione, ai fini e per gli effetti del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, persegue le finalità statutarie.

ART. 5 - I colori sociali sono giallo - blu, la bandiera ha forma triangolare.

CAPO 2^

DIRITTI - OBBLIGHI - CONDIZIONI DI AMMISSIONE – PROVVEDIMENTI

CATEGORIE DI SOCI

ART. 6 - Nel presente Statuto viene utilizzato il termine "socio" in sostituzione del termine "associato" previsto dal codice civile.

I soci si distinguono in:

- a) Ordinari;
- b) Ragazzi;
- c) Juniores;
- d) Onorari;
- e) Benemeriti;
- f) Anziani;
- g) Patroni;

ART. 7- Ordinari: sono coloro che, maggiorenni secondo la legge, pagano la tassa di ammissione, le quote sociali ed eventuali importi straordinari nella misura e con le modalità stabilite rispettivamente dall'Assemblea e dal Regolamento generale. Essi possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e ricoprire cariche sociali.

ART. 8 - Ragazzi: Sono coloro che avendo un'età compresa fra i 10 e 14 anni pagano le quote sociali ed eventuali importi straordinari come stabilito nel Regolamento generale e se figli di soci non pagano la tassa di ammissione.

I soci Ragazzi non possono partecipare alle assemblee né ricoprire cariche sociali.

ART. 9 - Juniores: sono coloro che avendo compiuto i 14 anni e non avendo ancora raggiunto la maggiore età, pagano le quote sociali ed eventuali importi straordinari come stabilito dal Regolamento generale e, se figli di soci, non pagano la tassa di ammissione.

I soci Juniores non possono partecipare alle assemblee né ricoprire cariche sociali.

ART. 10 - Onorari: sono coloro che, per speciali benemeritenze sportive, segnalati servigi o cospicue elargizioni, hanno facilitato l'incremento e lo sviluppo dell'Associazione.

Essi sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione, di qualsiasi quota e di eventuali importi straordinari e godono degli stessi diritti dei soci Ordinari.

La proclamazione dei soci Onorari è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Benemeriti: sono coloro che hanno dato particolare decoro e lustro all'Associazione specie nel campo delle attività sportive. Essi possono essere esonerati in tutto o in parte dal pagamento delle quote sociali, sono tenuti al pagamento di eventuali importi straordinari e godono degli stessi diritti dei soci Ordinari. Per i non soci la determinazione delle specifiche condizioni di accesso alla categoria (pagamento della tassa associativa) è fatta dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La proclamazione dei soci Benemeriti, e la determinazione delle specifiche condizioni di pagamento della categoria, è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - Anziani: sono coloro che, avendo precedentemente appartenuto alla categoria dei soci Ordinari o Benemeriti hanno raggiunto una età e maturato un numero di anni di appartenenza alla società tali da essere inseriti per diritto in questa categoria. Essi hanno diritto ad una riduzione delle quote sociali e godono degli stessi diritti dei soci Ordinari. I parametri per l'accesso alla categoria sono definiti con apposito articolo dal Regolamento generale che definirà anche l'entità della riduzione delle quote sociali.

Per il computo degli anni di appartenenza all'Associazione si comprendono il periodo di servizio militare ed i periodi di sospensione dei pagamenti accordati e si esclude il periodo precedente l'acquisizione della maggiore età.

ART. 13- Patroni: sono coloro che, avendo precedentemente appartenuto alla categoria dei soci Anziani o Benemeriti, hanno raggiunto una età e maturato un numero di anni di appartenenza alla società tali da essere inseriti per diritto in questa categoria. Essi hanno diritto ad una riduzione delle quote sociali e godono degli stessi diritti dei soci Ordinari. I parametri per l'accesso alla categoria sono definiti con apposito articolo dal Regolamento generale nel quale, **oltre ad essere definita l'entità della riduzione delle quote sociali, potrà essere prevista una diversificazione con l'introduzione di sottocategorie.** Per il computo degli anni di appartenenza all'Associazione si applicano le disposizioni specificate nel comma 2 dell'art.12.

ART. 14 - Ai soci che vengono selezionati dal Consiglio Direttivo per svolgere attività agonistica con i colori sociali può essere riconosciuto dal Consiglio Direttivo, decidendo caso per caso, l'esonero totale o parziale dal pagamento delle quote sociali e di eventuali importi straordinari. I criteri di selezione e di esonero dai pagamenti devono essere illustrati annualmente all'Assemblea.

ART.15 - Non sono ammessi soci temporanei.

ART. 16 - I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento generale, i regolamenti particolari e le direttive emanate dal Consiglio Direttivo o dal Direttore in caso di urgenza.

Essi, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto e disciplinate dal Regolamento generale, fruiscono del diritto di accedere liberamente alla sede e di usufruire dei servizi sociali.

Del comportamento dei minori di età rispondono anche i genitori.

I soci possono chiedere al Consiglio Direttivo la sospensione dei pagamenti nei casi e con le modalità previste dal Regolamento generale.

Nel periodo di sospensione essi non possono partecipare alle assemblee, ricoprire cariche sociali né accedere alla sede se non con le modalità previste dal Regolamento generale.

MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA DEI SOCI ORDINARI

ART. 17 - L'Assemblea fissa annualmente il numero dei nuovi soci da affiliare nel rispetto dei principi di corretto sfruttamento dei servizi sociali esistenti ed in corso di approntamento.

ART. 18 - Chiunque desideri essere ammesso alla categoria dei soci Ordinari, **non provenendo dalla categoria dei soci Juniores**, deve:

- a) presentare domanda scritta, corredata da stato di famiglia, controfirmata da due soci maggiorenni in regola con i pagamenti;
- b) essere di specchiata moralità e di buona condotta civile;
- c) essere maggiorenne secondo la legge **e se minorenni rispettare le condizioni previste dagli articoli 18 bis e 18 ter**;
- d) versare la tassa di ammissione nella misura stabilita dall'Assemblea e con le diversificazioni previste dal Regolamento generale;

Coloro che diventano soci Ordinari avendo precedentemente appartenuto alla categoria dei soci Juniores non pagano la tassa di ammissione.

ART. 18 bis – Il Consiglio Direttivo può valutare la domanda di chi **avendo una età tale da poter essere inserito nelle categorie ragazzi e juniores, ma non essendo figlio di soci, desideri essere ammesso all'Associazione**. Il richiedente in tal caso dovrà:

- a) presentare domanda controfirmata da due soci maggiorenni in regola con i pagamenti;
- b) **per i minorenni** unire alla domanda il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale o di chi legalmente lo rappresenta;

Chi esercita la potestà genitoriale o chi legalmente rappresenta il richiedente dovrà farsi carico di pagare la tassa di ammissione, le quote sociali ed eventuali importi straordinari con le modalità definite dal Regolamento Generale fino al compimento della maggiore età del richiedente.

ART. 18 ter – Il Consiglio Direttivo può valutare la domanda del figlio minorenne, **già appartenente alle categorie ragazzi o juniores**, di soci dimissionari che vuole mantenere l'appartenenza alla Associazione. Il richiedente in tal caso dovrà presentare la richiesta **con allegato, nei casi in cui è necessario**, il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale o di chi legalmente lo rappresenta.

Chi esercita la potestà genitoriale o chi legalmente rappresenta il richiedente dovrà farsi carico di pagare quanto stabilito dal Regolamento generale fino al compimento della maggiore età del richiedente.

ART. 19 - Le domande di ammissione alla categoria dei soci Ordinari vengono divise in tre elenchi:

- a) il primo contenente i nominativi dei coniugi, dei conviventi risultanti tali da certificato anagrafico e dei figli maggiorenni conviventi e non coniugati dei soci;
- b) il secondo contenente i nominativi di ex soci receduti che hanno presentato domanda di riammissione;
- c) il terzo contenente i nominativi di altri richiedenti.

Il Consiglio Direttivo decide l'accoglimento o il rigetto delle domande di ammissione con delibera motivata, insindacabile ed inappellabile dando eventualmente priorità alle domande del punto a). Il Regolamento generale può prevedere, per la riammissione di ex soci receduti, priorità rispetto ai soggetti del punto c).

ART. 20 – Il Regolamento generale può prevedere per alcuni dei soggetti di cui al punto a) e b) dell'art. 19 del presente Statuto una riduzione della tassa di ammissione.

Per i soggetti di cui al punto c) dell'art.19 l'Assemblea, su proposta del Consiglio, può deliberare, per particolari categorie definite poi con apposito Regolamento particolare, una riduzione della tassa di ammissione.

ART. 21 - Il coniuge ed il convivente del socio defunto possono, entro un anno dal decesso, chiedere l'iscrizione alla categoria dei soci Ordinari in esenzione della tassa di ammissione.

Fatta eccezione per quanto stabilito al comma precedente, la qualità di socio non è trasmissibile.

Le quote sociali e gli eventuali importi straordinari versati nel tempo non sono rivalutabili e sono acquisiti dall'Associazione a titolo definitivo secondo le disposizioni del codice civile e del presente Statuto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - ISTITUTO DEL RECESSO

ART. 22 - Il socio che contravviene alle disposizioni del presente Statuto, **del Regolamento Generale, dei Regolamenti particolari o delle direttive emanate dal Consiglio o dal Direttore in casi di urgenza**, che con la sua condotta compromette il buon andamento ed il decoro dell'Associazione, che in qualche modo reca danno al patrimonio della società, che intralcia o rende disagiata l'attività di chi per l'Associazione si adopera, viene ammonito, assoggettato a sanzione pecuniaria, sospeso per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 12 mesi. Tale sospensione su delibera del Consiglio Direttivo può essere di tipo "ordinario" o di tipo "straordinario" da assumersi in base alla gravità materiale e morale dell'azione commessa.

I provvedimenti disciplinari possono essere esposti all'albo sociale, nel rispetto, comunque, della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Durante il periodo di sospensione il socio non può accedere alla sede, non può partecipare alle assemblee ed è comunque obbligato al pagamento delle quote sociali e di eventuali importi straordinari.

ART. 23 - Il provvedimento di sospensione "ordinaria", normalmente di breve durata, assunto dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 22 è comunicato al socio a mezzo lettera raccomandata a.r..

Il socio entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione può presentare ricorso motivato al Collegio dei Probiviri a mezzo lettera raccomandata. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento. In caso di sua mancata presentazione il provvedimento diviene esecutivo.

Il Collegio dei Probiviri verificati i fatti e sentite le parti, entro sette giorni dal ricevimento del ricorso comunica la sua inappellabile decisione al socio ed al Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di sospensione "straordinaria", normalmente di lunga durata, come definito dal Regolamento Generale, è assunto dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 22 del presente Statuto per comportamenti che possono procurare danno alle persone o al patrimonio sociale ed è comunicato al socio a mezzo di lettera raccomandata a.r. Il socio entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione può comunque presentare ricorso motivato al Collegio dei Probiviri a mezzo lettera raccomandata. In questo caso il ricorso non sospende il provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri verificati i fatti e sentite le parti, entro sette giorni dal ricevimento del ricorso comunica la sua inappellabile decisione al socio ed al Consiglio Direttivo.

ART. 24 - La qualifica di socio si perde:

- a). per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'esercizio ed avente effetto dall'esercizio successivo;
- b). per decadenza, quando il socio subisce per due volte il provvedimento disciplinare della sospensione massima di 12 mesi inflitta per gravi inadempimenti al presente Statuto ed ai Regolamenti;
- c). per radiazione, a causa del mancato pagamento delle quote sociali e di eventuali importi straordinari, con le modalità previste dal Regolamento Generale;
- d). per esclusione, deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in seguito ad azioni riprovevoli o contrarie al buon andamento del sodalizio o a comportamenti contrari alla buona condotta civile e morale;
- e). per morte.

Il socio che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha diritto ad alcun rimborso.

ART. 25 - I provvedimenti di decadenza e radiazione devono essere comunicati all'interessato a mezzo lettera raccomandata a.r. e diventano immediatamente esecutivi al momento della notifica.

Il provvedimento di decadenza è inappellabile. Per il provvedimento di radiazione il socio entro 10 giorni da tale comunicazione può presentare ricorso motivato al Collegio dei Probiviri a mezzo raccomandata. Il ricorso comunque non sospende il provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri, verificati i fatti e sentite le parti, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso comunica la sua decisione al socio ed al Consiglio Direttivo.

La delibera assembleare di esclusione è immediatamente esecutiva e inappellabile.

In caso di decadenza, radiazione o esclusione il socio può sempre ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

CAPO 3^A

ENTRATE - PATRIMONIO – BILANCI

ART. 26 - Le entrate a titolo definitivo dell'Associazione sono costituite:

- a). dalle tasse di ammissione;
- b). dalle quote sociali;
- c). da eventuali importi straordinari;
- d). dall'importo previsto per i familiari;
- e). da qualsiasi altro introito o bene in senso lato pervenuto al sodalizio senza obbligo di restituzione.

ART. 27 - La misura della tassa di ammissione e della quota sociale è determinata annualmente dall'Assemblea.

La riscossione della tassa di ammissione avviene secondo le modalità previste dal Regolamento Generale che può anche prevederne una dilazione di pagamento.

La quota sociale, da riscuotersi annualmente è composta da un importo per lo sviluppo e da un importo per la gestione ordinaria (anch'essi stabiliti dall'Assemblea nell'ambito dell'approvazione del Bilancio Preventivo). La tassa di ammissione e l'importo per lo sviluppo sono destinati a finanziare i nuovi investimenti, reintegrare il deperimento di quelli già effettuati, far fronte ad eventuali sopravvenienze passive di entità rilevante, far fronte a costi straordinari non di gestione corrente di entità rilevante ed a rimborsare i debiti a medio-lungo termine o comunque contratti per gli investimenti. L'importo per la gestione ordinaria è destinato alla copertura dei costi di gestione, esclusi gli ammortamenti, gli oneri finanziari sui finanziamenti destinati agli investimenti e le sopravvenienze passive rilevanti e i costi straordinari non di gestione corrente di entità rilevante.

Gli altri introiti e beni pervenuti all'Associazione senza obbligo di restituzione sono destinati alla copertura dei costi di esercizio od agli investimenti a seconda della loro intrinseca natura.

Le modalità di riscossione della quota sociale sono definite dal Regolamento Generale che può prevederne anche una dilazione di pagamento.

L'Assemblea convocata "ad hoc" può decidere, per eventi eccezionali, la riscossione di un importo straordinario. In tale occasione ne decide anche l'ammontare annuo e la durata.

Le modalità di pagamento ed i soggetti che ne sono parzialmente o totalmente esonerati sono specificati dallo Statuto e dal Regolamento generale.

ART. 28 - Il patrimonio sociale si distingue in:

- a). patrimonio destinato ai fini del riconoscimento giuridico (art. 12 c.c.), pari al momento dell'approvazione del presente Statuto a €. 129.114,00 (centoventinovemilacentoquattordici) come risulta da perizia asseverata, investito in terreni di proprietà dell'Associazione adibiti a strade, parcheggi e zone verdi;
- b). patrimonio disponibile, costituito da tutti i restanti immobili costruiti su area demaniale o di proprietà esclusiva, dagli impianti e dalle attrezzature sportive e ricreative, dai residui beni mobili, dalla liquidità e dai crediti, dai debiti di varia natura, dalle donazioni eredità e legati, dai trofei e dai premi, come risultanti al momento dell'approvazione del presente Statuto o di futura acquisizione.

ART. 29 - L'esercizio sociale decorre dal 1^a gennaio al 31 dicembre.

Entro il 30 aprile deve essere convocata dal Consiglio Direttivo l'Assemblea per la presentazione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ed entro il 31 dicembre l'Assemblea per la presentazione del progetto di bilancio preventivo dell'esercizio seguente.

Se, in corso d'anno, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno dar corso ad operazioni rilevanti non previste dal bilancio preventivo, lo stesso deve convocare l'Assemblea per far approvare un nuovo bilancio preconsuntivo di assestamento contenente le dette operazioni.

I bilanci (consuntivo, preventivo ed eventualmente di assestamento) devono essere redatti secondo corretti principi contabili, considerando la peculiare attività svolta dall'Associazione.

I principi di redazione dei bilanci ed in generale di tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali possono essere enunciati nel Regolamento generale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

CAPO 4^

ORGANI SOCIALI - NORME SULL'ORDINAMENTO E SULL'AMMINISTRAZIONE

ART. 30- Gli organi sociali sono:

- a). l'Assemblea dei soci;
- b). il Consiglio Direttivo;
- c). il Collegio dei Revisori;
- d). il Collegio dei Probiviri.

Stanti le finalità ideali che sorreggono l'attività dell'Associazione, ai soci che assumono cariche sociali non viene corrisposto alcun compenso per le prestazioni ricadenti nel mandato ricevuto.

L'ASSEMBLEA

ART. 31 - L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) la modifica del Regolamento generale;
- c) l'ammontare annuo delle entrate;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo ed eventualmente di assestamento;
- e) la nomina delle cariche sociali;
- f) il numero dei nuovi soci da affiliare;
- g) la proclamazione dei soci Onorari e Benemeriti;
- h) le modalità di **associazione** degli atleti e dei collaboratori sportivi;
- i) l'esclusione dei soci;
- l) l'azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri e dei Revisori;
- m) sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Revisori o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto entro trenta giorni dalla richiesta.

Le modalità di presentazione della richiesta del decimo dei soci saranno enunciate nel Regolamento generale con apposito capitolo.

ART. 32 - L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto da affiggersi **alla bacheca sociale** almeno quindici giorni prima dell'Assemblea stessa contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Inoltre l'avviso **può** essere inviato, **comunicato a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione telematica** ai soci aventi diritto di voto almeno quindici giorni prima della riunione. Gli avvisi possono contenere anche l'indicazione della seconda convocazione.

I progetti di bilancio devono essere depositati, perché i soci possano prenderne visione, presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

I verbali delle Assemblee e connesse deliberazioni vengono trascritti su un apposito libro e controfirmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Devono essere trascritti ma non controfirmati anche i verbali redatti per atto pubblico.

Il libro Verbali Assemblee, nonché la documentazione di supporto, possono essere consultati da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 33 - Possono partecipare all'Assemblea i soci di cui all'articolo precedente in regola con i pagamenti. Ogni socio ha diritto a un voto secondo l'art. 2532 c.c..

Il socio può farsi rappresentare da altro socio con diritto di voto mediante delega scritta; ogni socio non può ricevere più di una delega.

Possono essere invitati a presenziare all'assemblea gli esponenti del C.O.N.I. e delle sue federazioni e i soci non muniti del diritto di voto, nonché terze persone utili allo svolgimento dei lavori assembleari.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno voto. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i Revisori non hanno voto.

ART. 34 - In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo Statuto ed il Regolamento generale, fatti salvi i quorum costitutivi assembleari dei commi precedenti, occorre il voto favorevole di due terzi dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare l'azione di responsabilità ex art. 22 c.c., nei confronti di uno o più Consiglieri o Revisori, fatti salvi i quorum costitutivi del primo e del secondo comma, occorre il voto favorevole di tre quarti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Si applicano le restanti disposizioni dell'art. 2393 c.c., con eccezione dei quorum deliberativi del terzo e quarto comma che sono sostituiti con il quorum dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai soli fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 35 - L'Assemblea elegge fra i soci chi deve presiederla, nonché due o tre scrutatori ed un segretario- anche non socio per la redazione del verbale. Il verbale dell'Assemblea di modifica dello Statuto deve essere redatto da un Notaio.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per scrutinio segreto.

Quest'ultimo è prescritto per il rinnovo delle cariche sociali, per l'esclusione dei soci o quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

ART. 36 - La presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche sociali deve essere effettuata presso la Segreteria dell'Associazione, su lettera sottoscritta dal candidato, entro e non oltre le ore 18,00 del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

I principi per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento delle elezioni in generale possono essere enunciati nel Regolamento Generale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 37 - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri scelti dall'Assemblea fra i soci in regola con i pagamenti. Al Consiglio spetta la gestione, l'amministrazione, il coordinamento e lo sviluppo dell'attività sociale in conformità dei principi previsti dall'ordinamento ed enunciati nello Statuto e nel Regolamento generale.

Il Consiglio, in particolare:

a).predispone il progetto di bilancio preventivo, consuntivo ed eventualmente di assestamento da sottoporre all'Assemblea;

- b).emana direttive e regolamenti particolari di settore al fine di assicurare ai soci il miglior sfruttamento dei servizi sociali;
- c).convoca l'Assemblea per deliberare sugli oggetti riservati alla stessa dalla legge o dallo Statuto;
- d).convoca l'Assemblea, pur in assenza di un obbligo legale e statutario, tutte le volte che lo ritiene opportuno;
- e).fissa le regole di inserimento, degli aspiranti soci, in ognuno degli elenchi previsti dall'art. 19;
- f).valuta e decide, applicando le disposizioni civilistiche, del presente Statuto e del Regolamento generale, le domande di ammissione, di sospensione e di dilazione;
- g).segnala all'Assemblea i casi di esclusione sui quali la stessa si deve esprimere;
- h).adotta i provvedimenti disciplinari, dichiara la decadenza, la radiazione e l'esclusione dei soci nei casi e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento generale;
- i).ordina le spese e gli investimenti, convalida la liquidazione di fatture ed altri pagamenti;
- l).decide investimenti e spese non previste dal bilancio preventivo aventi i connotati dell'urgenza e dell'utilità sociale, per i quali non è possibile o conveniente il ricorso al bilancio di assestamento;
- m).assume il personale necessario al funzionamento dei servizi sociali;
- n). **approva** il programma per l'attività agonistica, nomina i Dirigenti sportivi e seleziona gli Atleti e i collaboratori sportivi;
- o).propone all'Assemblea la nomina dei soci Onorari e Benemeriti, nonché l'**associazione** degli Atleti e dei collaboratori sportivi;
- p).autorizza il Presidente a stipulare atti o contratti di acquisto, di vendita, di affitto, a sottoporre i beni sociali a pegno o ad ipoteca, nonché a stare in giudizio per l'Associazione;
- q).partecipa alle assemblee;
- r).delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dall'ordinamento e dal presente Statuto.

ART. 38 - I Consiglieri sono responsabili verso l'Associazione ai sensi dell'art. 18 del codice civile.

ART. 39 - Non può essere nominato Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (sempre che queste non rappresentino già autonome cause di esclusione dall'Associazione), il socio di minore età, il socio sospeso nei pagamenti ed il socio avente in corso provvedimenti disciplinari di lunga durata come previsto dal Regolamento generale.

Il Consigliere che diserta tre riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decade dall'incarico. Tali riunioni devono però svolgersi in un periodo non inferiore a sessanta giorni.

ART. 40 - Il Consiglio dura in carica normalmente quattro anni.

I Consiglieri sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento ma solo per giusta causa e se la materia è indicata all'ordine del giorno.

Il rinnovo del Consiglio deve coincidere con l'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo.

Se si dimettono contemporaneamente più di due terzi dei Consiglieri, i rimanenti devono convocare con urgenza l'Assemblea per il rinnovo di tutto il Consiglio e il mandato successivo dura meno di quattro anni al fine di far coincidere l'Assemblea di rinnovo cariche con quella di approvazione del bilancio consuntivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per decadenza, morte o dimissione uno o più Consiglieri, subentra il socio risultato il primo non eletto alle ultime elezioni, sempre che lo stesso accetti l'incarico e che, nel frattempo, non sia sorta causa di ineleggibilità.

Se non è possibile ricostituire il Consiglio nella sua totalità per mancanza, impedimento od esaurimento dei non eletti, ma è garantita comunque la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio, alla prima Assemblea utile verranno indette elezioni per la sostituzione dei consiglieri mancanti.

I Consiglieri nominati seguendo le procedure dei due commi precedenti scadono insieme a quelli in carica da più tempo all'atto della loro nomina.

Le dimissioni dei Consiglieri hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita per l'accettazione dei nuovi Consiglieri.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.

ART. 41 - Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed attribuisce altri eventuali incarichi. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di otto anni anche non consecutivi.

Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresentano legalmente l'Associazione. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio, dà esecuzione alle delibere e sovrintende alla corretta esecuzione degli adempimenti contabili. Tale ultima mansione può essere delegata ad altro Consigliere.

ART. 42 - Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente o di 3 Consiglieri.

Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole di almeno 5 Consiglieri.

Le deliberazioni che riguardano specifici soci, che attribuiscono o rinnovano incarichi, sono assunte a scrutinio segreto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 43 - Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea fra i soci in regola con i pagamenti.

I Revisori devono:

- a).vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento generale;
- b).controllare la gestione dell'Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale per la redazione del bilancio;
- c).accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale;
- d).procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- e).chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- f).riunirsi almeno ogni trimestre;
- g).partecipare anche individualmente, in rappresentanza del Collegio, alle adunanze del Consiglio Direttivo;
- h).partecipare anche individualmente, in rappresentanza del Collegio, alle Assemblee;
- i).convocare l'Assemblea in caso di omissione del Consiglio Direttivo o in caso di denuncia fondata di cui al successivo art. 44;
- l).predisporre la relazione al bilancio consuntivo

ART. 44 - I soci con diritto di voto possono denunciare i fatti che ritengono censurabili al Collegio dei Revisori, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione di bilancio consuntivo all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano almeno un trentesimo dei soci legittimati all'azione, il Collegio deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea successiva, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

Le modalità di presentazione della denuncia saranno enunciate con apposito capitolo nel Regolamento Generale

ART. 45 - Non può essere nominato Revisore, e se eletto decade dal suo ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 39, i parenti e gli affini dei Consiglieri entro il quarto grado, e coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

Il Revisore che diserta tre riunioni consecutive del Collegio, senza giustificato motivo, decade dall'incarico. Tali riunioni devono però svolgersi in un periodo non inferiore a sessanta giorni.

ART. 46 - Il Collegio dura in carica normalmente quattro anni.

I Revisori sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento ma solo per giusta causa e se la materia è indicata all'ordine del giorno.

Il rinnovo del Collegio deve coincidere con l'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo. Se vengono a cessare anticipatamente tutti i Revisori, indipendentemente dalla causa, il mandato successivo dura meno di quattro anni al fine di far coincidere l'Assemblea di rinnovo cariche con quella di approvazione del bilancio consuntivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per decadenza, morte o dimissione uno o più Revisori, subentra il socio risultato primo non eletto alle ultime elezioni, sempre che lo stesso accetti l'incarico e che, nel frattempo, non sia sorta causa di ineleggibilità.

Se non è possibile ricostituire il Collegio nella sua totalità per mancanza, impedimento od esaurimento dei non eletti, ma è comunque garantita la maggioranza, alla prima Assemblea utile verranno indette elezioni per la sostituzione del componente mancante.

Il Revisore o i revisori nominati seguendo le procedure dei due commi precedenti scadono insieme a quelli in carica da più tempo all'atto della loro nomina.

Le dimissioni dei Revisori hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Collegio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Collegio si è ricostituita per l'accettazione dei nuovi Revisori.

ART. 47 - Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, si riunisce su richiesta dello stesso o dei restanti 2 Revisori e delibera a maggioranza dei componenti.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 48 - Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea fra i soci con diritto di voto e in regola con i pagamenti che hanno almeno cinque anni di appartenenza all'Associazione e trenta anni di età. Essi durano in carica quattro esercizi.

Fermo l'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2D.L. n.220/2003, convertito nella Legge n.280/2003, e l'obbligo di ricorrere al giudizio arbitrale avanti gli organi federali per le questioni nascenti nell'ambito delle attività delle federazioni sportive cui l'Associazione aderisce, i soci devono sottoporre le controversie con l'Associazione ed i suoi Organi al giudizio del Collegio dei Probiviri il quale decide quale arbitro amichevole compositore con dispensa di ogni formalità.

Si applicano le disposizioni degli artt. 45 e 46 del presente Statuto e le norme relative alla nomina, decadenza, dimissione e funzionamento dell'Organo previste per i Revisori, in quanto compatibili.

CAPO 5^

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 49 – Il socio maggiorenne in regola con i pagamenti può chiedere la qualifica di Familiare per

a) coniuge;

b) convivente come risulta da certificato anagrafico;

c) nipote

previo il versamento di un importo annuo la cui entità e le cui modalità di pagamento sono definite dal Regolamento generale.

Ai Familiari è consentito accedere alla sede, ma è loro impedito o limitato l'utilizzo dei servizi sociali secondo le disposizioni del Regolamento generale; gli stessi non maturano alcun diritto nei confronti della Associazione, fatte salve le specifiche previsioni contenute negli articoli precedenti.

I Familiari non possono partecipare alle assemblee né ricoprire cariche sociali.

Al figlio legittimo, adottato o in affidamento del socio è consentito accedere alla sede a titolo gratuito fino al compimento del decimo anno di età con le modalità definite dal Regolamento generale.

ART. 50 - Il Consiglio può selezionare per svolgere attività agonistica con i colori dell'Associazione, atleti e collaboratori sportivi non soci. In tale periodo questi non maturano alcun diritto nei confronti dell'Associazione, non possono partecipare alle Assemblee né ricoprire cariche sociali. Il Consiglio Direttivo può concedere loro, decidendo caso per caso, di usufruire di tutti o di alcuni servizi sociali per una parte o per tutto l'esercizio.

ART. 51 - I Dirigenti sportivi e i collaboratori sportivi sono responsabili della preparazione morale e tecnica degli Atleti, sottopongono al Consiglio Direttivo il programma delle manifestazioni e di partecipazione degli Atleti alle singole gare.

ART. 52 - I soci che all'entrata in vigore del presente Statuto e del connesso Regolamento generale godono della esenzione totale o parziale dell'importo per la gestione ordinaria o dell'importo per lo sviluppo mantengono i diritti acquisiti.

ART. 53 - Il Presidente del Consiglio Direttivo resta infine delegato ad apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità al fine di rimuovere eventuali disposizioni non ritenute conformi a norme imperative.

ART. 54 - Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile.

Fine Statuto